



ARES
118



REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Provveditorato, ABS, Attrezzature, Economato
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

ARES 118
Via Portuense, 240
ESTERNO USCITA
N.: 0012154/2015
Del: 23/10/2015 13:41:22

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e degli automezzi del soccorso sanitario adibiti al soccorso sanitario in dotazione alle Centrali Operative Provinciali del Lazio - riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista e degli allestimenti sanitari di bordo. Affidamento della durata di 18 mesi con eventuale rinnovo di ulteriori mesi 18 nei limiti di un valore complessivo d'appalto comprensivo dell'eventuale rinnovo di € 2.540.000,00 IVA esclusa, suddiviso in Lotto 1) Centrale Operativa Frosinone e Provincia e Centrale Operativa Latina e Provincia – € 1.270.000,00 IVA esclusa - CIG 6153017E3E; Lotto 2) Centrale Operativa Rieti e Provincia e Centrale Operativa Viterbo e Provincia - € 1.270.000,00 IVA esclusa. – CIG 6153033B73.

Gara a procedura a termini ridotti SIMOG N. 5952731.

A richiesta si forniscono i seguenti **CHIARIMENTI** in ordine ai seguenti quesiti posti dai concorrenti:

DOMANDA: Al fine della dimostrazione delle capacità economico – finanziaria, nel caso di Costituendo RTI si chiede se è necessario la presentazione di almeno due referenze bancarie da parte della mandataria ovvero se è sufficiente la presentazione, da parte di ciascuna impresa che andrà a costituire l'ATI, di una sola dichiarazione bancaria di cui all'articolo 41 comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici.

RISPOSTA

E' necessaria la presentazione di almeno due referenze bancarie da parte della mandataria. Al riguardo soccorre l'art. 41 comma 3.

DOMANDA

Nell'ipotesi in cui l'impresa designata quale mandataria di un costituendo RTI, non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività di meno di tre anni, di presentare due referenze bancarie richieste nella *lex specialis*, si chiede alla S.A. di voler specificare quale altro documento possa essere considerato idoneo per provare la propria capacità economica e finanziaria, al fine di consentire all'operatore economico di ottemperare a quanto previsto all'articolo 41, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

RISPOSTA

Si rinvia al punto precedente e si precisa che la valutazione dei giustificati motivi e della idoneità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 41 comma 3 rientra nella discrezionalità valutativa della Commissione.

Al riguardo si evidenzia che il requisito attiene all'affidabilità cioè la solidità economico finanziaria necessaria ad affrontare la gara e l'eventuale esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione.

1/11 3

DOMANDA:

In riferimento al punto III.2.1) del bando GUUE ove è previsto che "l'attività dichiarata ed esercitata deve risultare congruente all'oggetto dell'appalto (riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista) e all'Allegato C in cui viene precisato che è richiesta la "regolare iscrizione alla CCIAA.... Per CIASCUNA delle attività oggetto del servizio posto a gara (riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista e costruzione ed allestimenti degli autoveicoli per attività sanitaria.....) , si chiede di voler confermare l'interpretazione secondo cui un'impresa che eserciti quale attività prevalente "autofficina meccanica ed elettronica – meccatronica" risultante dalla visura della CCIAA può partecipare alla gara di che trattasi atteso che l'attività di meccanica, motoristica ed elettrauto sono state accorpate nella nuova attività di meccatronica, ai sensi della L. 224/12 entrata in vigore il 05.01.2013.

RISPOSTA

Si può partecipare ma deve essere anche in grado di svolgere tutte le attività principali oggetto dell'appalto (carrozzeria, gommista e riparazione della cellula sanitaria a bordo ambulanza).

Per sopperire alla mancanza di requisiti in capo al concorrente singolo, è prevista la partecipazione in forma associata o l'avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico organizzativa nelle modalità previste dalle norme ed indicate specificatamente nel Disciplinare di gara per le restanti attività da svolgere.

DOMANDA

In più punti della documentazione di gara l'oggetto dell'Appalto è riportato in maniera diversa, il che crea difficoltà interpretative; pertanto si chiede di chiarire se, con riferimento all'allestimento degli autoveicoli, l'oggetto dell'appalto riguarda la "costruzione per allestimenti degli autoveicoli per attività sanitaria" o solamente la "riparazione [...] degli allestimenti sanitari di bordo".

RISPOSTA

L'oggetto dell'appalto riguarda la riparazione e la revisione periodica degli allestimenti sanitari di bordo.

DOMANDA

Al punto III.2.3 — certificazione di abilitazione agli interventi di riparazione degli allestimenti sanitari a bordo delle ambulanze e degli automezzi (cellula sanitaria di bordo), Sono richieste certificazione per intervenire sull'impianto elettrico e dei gas della cellula? oppure solo sui dispositivi medici? In quest'ultimo caso è sufficiente che l'impresa sia certificata ISO 13485:2012?

RISPOSTA

Si sono richieste idonee abilitazioni per gli interventi di riparazione degli allestimenti sanitari a bordo delle ambulanze che comprendono gli impianti di alimentazione elettrica (esclusi impianti gas medicali), gli impianti e dispositivi acustici e luminosi , esclusi quindi gli elettromedicali (dispositivi medici) le attrezzature di bordo omologate.

DOMANDA

Si chiede di chiarire se l'Impresa concorrente debba essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l'attività di "costruzione ed allestimenti degli autoveicoli per attività sanitaria", come riportato in Allegato C alla pag. 9, oppure per l'attività di "riparazione della cd. cellula

3

2/11

sanitaria a bordo ambulanza", come riportato all'Art. 1 del Capitolato Tecnico richiamato dall'Allegato C alla pag. 9.

RISPOSTA

E' sufficiente e necessaria abilitazione agli interventi di riparazione degli allestimenti sanitari a bordo delle ambulanze e degli automezzi.

DOMANDA

- In riferimento al punto III.2.3) del bando di gara, nella parte in cui si fa riferimento alla "cellula sanitaria di bordo", si chiede se, ai fini della comprova di detto requisito è sufficiente produrre l'accordo di collaborazione e autorizzazione al servizio di assistenza su ambulanze e veicoli sanitari rilasciato alla società da una azienda italiana certificata che produce rivestimenti e componenti di ambulanza.

In difetto si chiede di voler specificare la documentazione a comprova del requisito richiesto dalla S.A.

RISPOSTA

Si è sufficiente e necessaria.

DOMANDA

- autorizzazione/certificazione di abilitazione per la riparazione degli allestimenti dei veicoli per attività sanitarie (cellula sanitaria di bordo): si chiede di chiarire a quale autorizzazione si faccia riferimento, ed in particolare se per ciò che attiene alla riparazione degli allestimenti sia sufficiente la qualifica di officina autorizzata da un costruttore di allestimenti di veicoli adibiti ad attività sanitarie;

RISPOSTA

Si è sufficiente e necessaria.

DOMANDA

Ulteriormente si chiede di esplicitare l'elenco degli allestimenti sanitari di bordo cui si riferisce l'oggetto dell'Appalto, chiarendo in particolare se sono escluse o meno dall'affidamento le attrezzature medicali a bordo degli automezzi.

RISPOSTA

Sono escluse le attrezzature medicali a bordo.

Gli allestimenti sanitari di bordo sono visionabili in sede di sopralluogo.

DOMANDA

Fatturato specifico d'Impresa (rif. Bando di Gara, Sez. III, art. III.2.2; rif. All. D, pag. 3) Posto che è richiesto un fatturato specifico di contenuto identico a quello oggetto del servizio posto a gara, si chiede di chiarire:

il fatturato specifico deve riguardare esclusivamente le attività svolte sulle ambulanze e gli automezzi adibiti al soccorso sanitario in dotazione alla Centrale Operativa di Frosinone e Latina e Centrale Operativa di Rieti e Viterbo ?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

3

3/11

in caso negativo, posto che fra le attività richieste vi sono:

- ☐ manutenzione ordinaria,
- ☐ riparazioni di meccanica e motoristica,
- ☐ riparazioni di carrozzeria,
- ☐ riparazioni di elettrauto,
- ☐ riparazioni di gommista,
- ☐ riparazioni della cd. cellula sanitaria,

e che le prime cinque tipologie di attività sono inerenti l'autoveicolo così come realizzato dalle Case Costruttrici FIAT, FORD, VOLKSWAGEN, NISSAN, MITSUBISHI, ...è possibile riferire il fatturato specifico, per la quota relativa a tali cinque tipologie di attività, agli autoveicoli, prescindendo se questi siano o meno adibiti al soccorso sanitario?

RISPOSTA

Si è possibile anzi necessario. Il fatturato specifico di contenuto identico si riferisce al servizio oggetto dell'appalto come da art. 1 del Capitolato Tecnico ma deve essere dimostrato per ogni attività di cui una riferita agli allestimenti sanitari.

DOMANDA

L'azienda concorrente deve dimostrare di possedere il fatturato specifico per ciascuna delle attività di cui al punto precedente (si noti che a pag. 3 dell'Allegato D, nel precisare tra parentesi a cosa va riferito il fatturato specifico, sono indicate solo le attività di riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) ? In caso affermativo, quale deve essere la ripartizione del fatturato specifico per ciascuna delle attività?

RISPOSTA

Il concorrente in forma singola o associata dovrà coprire il 100% dei requisiti di che trattasi cioè fatturato specifico per ogni settore di attività che costituisce oggetto dell'appalto. Per raggiungere il requisito è previsto l'istituto del Raggruppamento e/o dell'avvalimento nel rispetto delle forme e dei modi previsti dal Disciplinare, fermo restando che in caso di concorrente associato l'impresa capogruppo e le imprese mandanti dovranno possedere i requisiti tecnici in relazione alla parte del servizio che ciascuna impresa andrà a svolgere.

DOMANDA

E' possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per ciò che attiene al requisito economico?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA

Capacità Tecnica (rif. Bando di Gara, Sez. III, art. III.2.3, rif. All. D, pag. 3 e 4)

Il Bando di Gara prevede che l'azienda concorrente dimostri di avere i seguenti requisiti, per i quali si richiedono alcuni chiarimenti:

almeno un'officina con sede operativa sul territorio del lotto cui si partecipa: la sede operativa indicata in offerta può essere in comodato d'uso gratuito all'azienda concorrente, e quindi non attivata come unità locale in Camera di Commercio in quanto non di proprietà dell'azienda concorrente?

RISPOSTA

Si, utilizzando l'istituto dell'avvalimento nel rispetto però delle forme e dei modi di

4/11

dimostrazione previsti all'art. 49 del D.Lvo 163/2006. Allo scopo è stato fornito ai concorrenti apposito schema di dichiarazione da rendere con indicazione della documentazione da produrre. Lo schema appositamente fornito, denominato ALLEGATO E al Disciplinare di gara, è disponibile su questo sezionale del sito aziendale. Nel caso specifico dovrà essere prodotto il contratto di comodato d'uso in originale o copia autentica.

Al riguardo si rammenta che a norma dell'art. 49 comma 11 in relazione alla gara questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità Nazionale Anticorruzione Corruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

DOMANDA

si chiede di precisare se l'officina autorizzata ex art. 80 D. Lgs. 30/04/92 n. 285 può trovarsi al di fuori del territorio del lotto, posto che il requisito di cui al punto precedente è assolto da altra sede operativa;

RISPOSTA

Sì, posto che la sede operativa deve trovarsi sul territorio del lotto a cui si intende partecipare.

DOMANDA

in caso negativo, si chiede se per tale requisito è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento e se l'attività può essere sub-appaltata;

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta precedente.

In ogni caso il requisito di capacità è sempre conseguibile con avvalimento, nel rispetto delle forme e delle modalità previste per i rispettivi istituti (art. 49 e art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi).

DOMANDA

Officina con sistema di diagnosi computerizzato (SDC), analizzatore gas di scarico, opacimetro per motori diesel, da dimostrare con apposita autorizzazione: si chiede di precisare a quale autorizzazione si fa riferimento nel Bando di Gara;

RISPOSTA

Si riporta quanto a conoscenza:

Le Officine di Revisione sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Provincia ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.L.vo n. 112 del 31.03.1998.

Le imprese che intendono svolgere attività di revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada".

Dette imprese, ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni, devono essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1 della L. n. 122 del 05.02.1992 (meccanica e motoristica – carrozzeria – elettrauto e gommista ovvero meccatronica - gommista - carrozzeria).

Qualora l'officina non sia autorizzata all'attività di revisione come sopra, per il rilascio del bollino è prevista un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia..

DOMANDA

5/11

3

officina/e meccanica con locali adeguati a contenere minimo 3 o 4 veicoli da riparare contemporaneamente: si chiede di precisare se il requisito minimo siano 3 o 4 veicoli;

RISPOSTA

Minimo 3 (tre).

DOMANDA

Responsabile Tecnico designato per ogni attività di autoriparazione oggetto dell'appalto: si chiede di esplicitare se deve essere indicato anche il Responsabile Tecnico per l'attività di Costruzione degli Allestimenti della cd. Cellula Sanitaria;

RISPOSTA

Sì ma per l'attività di riparazione.

DOMANDA

attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte di ogni Responsabile Tecnico designato ad ogni attività di autoriparazione oggetto dell'Appalto: si chiede di chiarire a quali attestati fa riferimento la Stazione Appaltante;

Che cosa si intende per "attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte di ogni responsabile tecnico...." è sufficiente la presentazione della Visura Camerale da cui si evince il direttore/responsabile tecnico ex legge 122/1992?

RISPOSTA

Si chiede elencazione dei titoli richiesti ex legge 122/1992 o delle relative equiparazioni.

DOMANDA

carro attrezzi per interventi sul posto e prelievo veicoli: quali sono gli elementi identificativi da indicare nella dichiarazione Allegato D?

RISPOSTA

Immatricolazione del mezzo come <<autoveicolo ad uso speciale per il soccorso stradale>> adibito ad uso di terzi cioè utilizzato dietro pagamento di corrispettivo. Concessione alla rimozione veicoli rilasciata dalle autorità competenti.

DOMANDA

E' possibile ricorrere all'avvalimento o al subappalto di tale attività?

RISPOSTA

Sì, nel rispetto delle forme e delle modalità modi come in precedenza chiarito.

DOMANDA

ulteriormente, posto che i succitati requisiti non sono quantificabili, né tantomeno l'importo dell'appalto è frazionato in funzione delle singole attività oggetto di gara, si chiede quale criterio verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante per verificare che, nel caso di concorrente associato, il 60% del requisito tecnico è in capo alla impresa Mandataria.

RISPOSTA

Si rinvia ai chiarimenti in precedenza forniti in 14.10.2015 prot. 11714 pubblicati in pari data sul sito aziendale.

Si intende utilizzare il criterio della prevalenza numerica delle attività svolte sulla

6/11

3

mandataria concorrendo allo scopo anche il requisito di capacità economico finanziaria.

DOMANDA

Ulteriormente si chiede di precisare se l'Impresa concorrente deve essere iscritta presso la C.C.I.A.A. alle 5 categorie:

1. riparazione e revisione meccanica e motoristica,
2. carrozzeria,
3. elettrauto,
4. gommista,
5. cellula sanitaria,

e se quindi non sia sufficiente che tali attività siano citate genericamente nell'oggetto sociale riportato nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

RISPOSTA

No non è sufficiente che le attività siano citate nell'oggetto sociale.

DOMANDA

Sopralluogo (rif. Chiarimenti del 14/10/2015).

Si chiede di precisare se, in caso di ATI costituenda, l'offerta presentata verrà considerata inammissibile se il verbale di sopralluogo è presentato da una sola delle Aziende che si impegnano a costituirsi in ATI.

RISPOSTA

Sì, l'offerta verrà considerata inammissibile.

DOMANDA

Tempari (rif. All. A - Capitolato Tecnico Prestazionale, art. 3, pag. 4)

Nel *Capitolato Tecnico Prestazionale*, all'art. 3 è indicato che "... l'Esecutore, in sede di gara fornirà copia dei tempari delle case costruttrici dei veicoli oggetto del presente appalto".

Poiché l'art. succitato parla di Esecutore e non di Concorrente, si chiede se è corretto intendere che i tempari delle case costruttrici, analogamente a quanto previsto per i listini dei ricambi (rif. Disciplinare di Gara, art. 12) dovranno essere prodotti dal solo Aggiudicatario alla data di stipula del contratto, e che per quanto riguarda la fase di gara sia sufficiente elencare i Tempari che verranno prodotti all'interno dell'Elaborato Tecnico da includere nella seconda busta.

DOMANDA

In riferimento al Capitolato tecnico, pag 4, art. 3, al terzo capoverso si legge "ai fini di quanto sopra, l'esecutore in sede di gara fornirà copia dei tempari delle case costruttrici dei veicoli oggetto del presente appalto", dal momento che nella documentazione richiesta ai fini della procedura, così come indicata nel disciplinare di gara, non è presente alcun riferimento ai tempari, ne tanto meno nella GUUE, è necessario presentarli in sede di offerta, oppure come per i listini dei ricambi, si devono presentare solo in caso di aggiudicazione? In caso affermativo, in quale busta i tempari dovranno essere inseriti?

RISPOSTE

I Tempari analogamente ai listini devono essere prodotti alla stipula in quanto identificati per Casa madre e per periodo di vigenza (quelli in vigore alla data di presentazione dell'offerta).

9

7/11

DOMANDA

Oneri per presa e riconsegna dei mezzi (rif. All. A - Capitolato Tecnico Prestazionale, art. 3, pag. 7)

Nel *Capitolato Tecnico Prestazionale* è indicato che "L'Esecutore dovrà provvedere con propri oneri al ritiro, al recupero e trasporto all'officina [...] delle autovetture oggetto dell'appalto [...]".

Posto che nell'offerta economica è previsto di indicare "la percentuale di sconto sul prezzo base per ora/ mano d'opera del servizio aggiuntivo di recupero, traino e movimentazione mezzi (presa in carico e riconsegna) di € 35,00", si chiede di confermare che la presa e la riconsegna dei veicoli è a cura dell'Esecutore ma ad onere della Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si. ARES 118 corrisponderà il prezzo offerto dal concorrente per un servizio aggiuntivo che potrà essere ordinato con apposita lettera, comprensivo o meno della riconsegna, a secondo delle necessità emergenti che verranno di volta in volta valutate dal Direttore della Centrale.

DOMANDA

Dati degli automezzi oggetto del servizio (rif. All. A.1 - Capitolato Tecnico Prestazionale)
Onde consentire di elaborare un progetto tecnico aderente alle specifiche esigenze della Stazione Appaltante si richiedono le seguenti informazioni inerenti gli automezzi di cui all'All. A.1 al Capitolato Tecnico Prestazionale:

- a. chilometraggio medio annuo dei veicoli,
- b. numero e distribuzione territoriale dei veicoli che è possibile mettere giornalmente "fuori servizio" per attività di manutenzione programmata,
- c. media giornaliera di soccorsi stradali (dato storico),
- d. numero massimo di soccorsi stradali richiesti contemporaneamente (dato storico).

RISPOSTA

Il quesito proposto potrà trovare risposta in sede di sopralluogo.

Il quesito è stato già rivolto ai Direttori di Centrale Operativa dei lotti territoriali.

Si anticipa quanto già rappresentato dal Direttore UOC SUES - Rieti e Viterbo:

- a) chilometraggio medio annuo dei veicoli,
Viterbo

ambulanza soccorso Km 15.230 anno ciascuna
ambulanza di scorta Km 11.000 anno ciascuna

Rieti

ambulanza soccorso Km 26.970 anno ciascuna
ambulanza di scorta Km 28.437 anno ciascuna

- b) numero e distribuzione territoriale dei veicoli che è possibile mettere giornalmente "fuori servizio" per attività di manutenzione programmata,

8/11

5

n. 2 per Viterbo
n. 1 per Rieti

c) media giornaliera di soccorsi stradali (dato storico),
se il mezzo è marciante i nostri autisti lo portano in officina negli altri casi il recupero è fatto dalle officine a cui ci rivolgiamo.

Il ricorso diretto ad una ditta di carro- attrezzi è raro ed è avvenuto solo in stato di necessità, per esempio quando il nostro veicolo ingombrava la strada

d) numero massimo di soccorsi stradali richiesti contemporaneamente (dato storico).
è un evento eccezionale.

Nella provincia di Viterbo, risulta solo un caso nel 2015 in cui abbiamo avuto un fermo contemporaneo di due mezzi a Viterbo e Tarquinia.

Aggiungendo la provincia di Rieti la possibilità di questa evenienza può aumentare.

DOMANDA

In riferimento al Disciplinare di gara, a pag. 10, relativamente ai Consorzi Costituiti, si richiede ai fini della procedura "atto costitutivo del consorzio (...) con esplicita indicazione delle imprese che lo costituiscono"; all'interno del nostro atto costitutivo sono presenti esclusivamente le consorziate che hanno formato il consorzio:

è sufficiente, oltre alla presentazione dell'atto costitutivo, la presentazione di un'unica dichiarazione, nella quale vengano esplicitate le sole consorziate esecutrici del servizio d'appalto?

RISPOSTA

Sì come previsto dalla citazione riportata (pag. 10 del Disciplinare).

DOMANDA

In riferimento al punto III.2.3 del Bando GUUE, tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste per l'accertamento della capacità tecnica (planimetria etc.....) devono essere presentate in sede di gara oppure è una discrezione del concorrente, come indicato alla pag. 20, ultimo capoverso, del disciplinare di gara (in fase successiva di verifica ex art. 48 del D.Lgs n. 163/2006)?

RISPOSTA:

La dimostrazione dei requisiti può essere effettuata in forma semplificata compilando la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando i modelli forniti e pubblicati sul sito descrivendo il più ampiamente possibile e fornendo i relativi elementi d'identificazione che in caso di comprova dovranno essere esibiti pena la mancata l'aggiudicazione. La planimetria deve essere allegata.

In caso di sorteggio del concorrente per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti auto-dichiarati (a pena di denuncia penale di falso e segnalazione all'ANAC), ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lvo 163/2006 sarà necessario esibire la documentazione comprovante in originale e/o fornire le copie conformi a norma di legge.

DOMANDA

Alla Pag. 4, della GUUE, punto III.2.2, viene richiesto a comprova della capacità economica, un fatturato globale e un fatturato specifico relativo all'ultimo triennio:

Il limite di 750.000,00 è riferito alla somma dell'elenco principali forniture oppure al valore del fatturato specifico?

9/11

RISPOSTA

Nel corso del triennio il concorrente deve aver conseguito perlomeno un fatturato di € 750.000,00 iva compresa per attività identiche (vedi art. 1 Capitolato) e per lo stesso importo devono essere indicate le date i destinatari.

Inoltre viene richiesto un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni.

DOMANDA

Nell'allegato G, modulo per l'offerta economica, in basso, tra le note, sono riportati degli importi a base di gara, divisi per lotto, che non corrispondono a quelli presenti nel disciplinare o nella GUUE.

Si tratta di un mero errore di digitazione?

Inoltre alla seconda pagina, nella tabella, dove si riportano gli spazi appositi per l'indicazione delle marche dei listini, al listino n. 1, si leggono i caratteri "pr" – che cosa si intende? **E' mero errore di digitazione?**

RISPOSTA

Sì, gli importi in basso fanno parte di un refuso e rappresentano così come "pr" un mero errore materiale sulla sola intestazione del modello fornito per favorire la compilazione.

Sul bando GUUE e sugli atti di gara compreso lo schema di offerta economica sono riportati correttamente.

Lotto 1) Centrale Operativa Frosinone e Provincia e Centrale Operativa Latina e Provincia
€ 1.270.000,00 IVA esclusa CIG n. 6153017E3E

Lotto 2) Centrale Operativa Rieti e Provincia e Centrale Operativa Viterbo e provincia
€ 1.270.000,00 IVA esclusa CIG n. 6153033B73.

Si ringrazia per la segnalazione e si invitano gli offerenti ad utilizzare il modello corretto che è stato reso disponibile sul sito

DOMANDE

In riferimento all'all. D "Modello di dichiarazione", al punto n. 1, si legge la dichiarazione "di disporre di officine con sede operativa su ogni territorio provinciale dei lotti per i quali si partecipa".

Dal momento che, come è logico dedurre, sarebbe inimmaginabile portare un mezzo da un capoluogo ad un altro, ad esempio come tra Rieti e Viterbo, per effettuare le revisioni o altri tipi di lavorazioni oggetto di appalto; chiediamo conferma che, in gara sia necessario avere una sede o impegnarsi ad attivarne una, in ogni territorio provinciale del lotto di partecipazione.

RISPOSTA

No. Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente disporre di almeno una sede operativa su uno dei territori provinciali del lotto di partecipazione. Comunque un ulteriore sede operativa costituisce elemento di valutazione con relativa attribuzione di punteggio, come "consistenza delle risorse messe a disposizione" dal concorrente.

DOMANDA

Il **disciplinare** di gara, nell'intestazione, riporta come oggetto di gara ".....**Riparazione** e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista e degli allestimenti sanitari di bordo".

Tale oggetto è confermato pari pari, all'art. 1 dello stesso disciplinare.

Nella sezione II del **Bando** al punto 1.1 Denominazione conferita all'appalto è scritto "

10/11

Riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto gommista e costruzione degli allestimenti sanitari di bordo.

Al punto III.2.2 dello stesso bando (capacità economica e finanziaria) è ripetuta la dizione "costruzione e riparazione degli allestimenti degli autoveicoli per attività sanitaria.

E' chiaro ed evidente che si è di fronte ad una contraddizione di fondo e sostanziale da rendere nullo l'appalto, anche in considerazione del fatto che il bando di gara è l'atto prevalente e determinante sotto l'aspetto giuridico, non sanabile, in quanto trattasi di appalto di manutenzione e non di allestimenti ex novo di ambulanze.

Tale interpretazione, che trattasi di manutenzione e non allestimenti ex novo di ambulanze, è confermata dallo stesso bando di gara al punto III.2.3 (capacità tecnica) laddove viene richiesta **"certificazione di abilitazione agli interventi di riparazione degli allestimenti sanitari a bordo delle ambulanze e degli automezzi"**.

RISPOSTA

Trattasi di interventi di manutenzione e non di costruzione.

II DIRETTORE UOC
(dott.ssa Sandra Bidetti)